

ATTO AGGIUNTIVO E DI CHIARIMENTO DELLA CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' METANODOTTI VALLE TANARO "SOMET" S.R.L. E IL COMUNE DI GENOLA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE.

L'anno _____, il giorno del mese di nella Sede Comunale didavanti a me.....Segretario Comunale di....., sono personalmente comparsi i Signori:

1., nato a il e residente, in qualità didel Comune di, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto del Comune che rappresenta (cod. fisc.) ed in esecuzione della deliberazione di n. del, esecutiva.

2. Pippione Alberto, imprenditore, nato a Asti il 09/06/1952 e residente a Costigliole d'Asti, strada Gioda 7, il quale interviene al presente atto in qualità di Amministratore delegati e legale rappresentante della società SO.MET S.r.l.con sede legale in Costigliole d'Asti, via Testore n°12.

Della identità personale delle predette parti io Segretario Comunale sono certo ed esse mi dichiarano di voler rinunciare, di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e di voler rendere pubblico quanto segue:

PREMESSO

- che con il provvedimento consiliare del 1 marzo 1988 n.20, veniva approvato il contratto di concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano nel comune di Genola alla ditta Tecno gas S.r.l.;
- che con atto pubblico del 11 maggio 1988, Rep.n. 4 ,veniva sottoscritto il contratto di concessione del pubblico servizio di distribuzione tra il Comune di Genola e la ditta Tecno gas S.r.l. per 30 anni, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'inizio della prima erogazione del servizio e dunque con scadenza naturale 31 dicembre 2019 ;
- che con Deliberazione Comunale nr.33 (articolo 1) del 28 settembre 2005 veniva approvata l'estensione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano nella zona del territorio comunale delle vie San Giorgio, Mellea, San Ciriaco e S.P. per Fossano;
- che con l'Atto aggiuntivo nr.312 del 16 novembre 2005 (articolo 3) il termine originariamente previsto del 31 dicembre 2019 della scadenza della concessione, veniva sostituito dal termine 31 dicembre 2022 ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2bis L.109/94, nonché ravvisando l'Amministrazione Comunale le ragioni di pubblico interesse per il rilascio dell'ulteriore anno di proroga discrezionale di cui all'art.1, comma 69 della L.239/04;
- che con deliberazione della G.C. nr. 135 del 14 maggio 1996, il Comune di Genola esprimeva il nulla osta alla concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano alla Società Metanodotti Valle Tanaro (società incorporante) a seguito fusione per incorporazione della ditta Tecno gas S.r.l. (società incorporata);

- che, come noto, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 164/00 e, quindi, con la Legge n. 239 del 23 agosto 2004, che ha modificato l'art. 15 del D.Lgs. 164/00, nonché con l'entrata in vigore della L.222/07, come modificata dalla L. 244/07 ed ancora della L. 133/08 e della L. 99/09, il settore della distribuzione del gas naturale ha subito profonde modificazioni tra le quali, oltre all'obbligo di separazione societaria tra attività di distribuzione e attività di vendita del gas, fino a quel momento condotta peraltro in via esclusiva, anche la riduzione *ex lege* dei termini di scadenza naturale contrattualmente sanciti dal rapporto concessorio in essere, ciò ha determinato importanti alterazioni degli equilibri contrattuali in corso;
- che, più precisamente, con la Legge n. 239/04, entrata in vigore il 28.09.2004, che ha modificato l'art. 15 del D.Lgs. 164/00, il legislatore, da un lato ha fissato al 31.12.2007 la scadenza del periodo transitorio base e, dall'altro, ha abrogato l'art. 15, comma 8 che consentiva il cumulo delle proroghe automatiche di cui all'art. 15, comma 7 D.Lgs. 164/00, con ciò riconoscendo al concessionario, a regime, oltre al diritto automatico a godere, a propria scelta, di una sola delle proroghe di cui all'art. 15, comma 7, lettera a), b) e c) del D.Lgs. 164/00, anche della possibilità di godere di un ulteriore anno di proroga ove l'Amministrazione riconosca tale proroga di pubblico interesse: rimane invece fatta salva l'applicabilità dell'art. 15, comma 8, per quei soggetti che abbiano maturato i requisiti di cui all'art. 15, comma 7 lett. a), b) e c), prima dell'entrata in vigore della L. 239/04;
- che, in effetti, con atto di chiarimento in data 10.11.2004, n. 2355, il Ministero delle Attività Produttive ha riconosciuto che *"che la non cumulabilità delle citate estensioni, derivando dall'abrogazione dell'art. 15, comma 8, disposta dalla nuova normativa, non può che operare ex nunc e che, quindi, almeno per i soggetti che prima dell'entrata in vigore della legge n. 239 del 2004 avevano già maturato tali condizioni, permane il diritto, al termine del periodo transitorio stabilito al 31 dicembre 2007, o*

2008, a vedersi sommati tutti gli incrementi maturati in base al disposto dell'art. 15, comma 7 lettere a), b) e c) del D.Lgs 164 del 2000. Infatti, in assenza di una norma transitoria a riguardo nell'ambito della stessa legge n. 239 del 2004, si deve ritenere, in linea con i principi generali dell'ordinamento, che debbano trovare una adeguata tutela i diritti legittimamente acquisiti, considerato che, nell'ambito della riforma del sistema di distribuzione del gas operata dal D.Lgs n. 164 del 2000, le imprese hanno effettuato operazioni irreversibili e onerose di fusione o privatizzazione finalizzate ad ottenere i previsti prolungamenti del periodo transitorio che ne derivano”;

- che, peraltro, in risposta ad apposita interpellanza parlamentare sul punto, il Governo, nella persona del sottosegretario alle attività produttive, in data 23 giugno 2005 ha ribadito la correttezza della circolare ministeriale sopra richiamata, precisando, in primo luogo che “...a seguito dell'entrata in vigore delle norme di riordino del settore energetico, sono state apportate alcune modifiche al regime di transizione nell'attività di distribuzione del gas, il cui termine è ora fissato al 31 dicembre 2007” e, in secondo luogo, con riferimento al tema del persistente diritto al cumulo delle proroghe, che “Per quanto riguarda gli effetti ex nunc delle suddette disposizioni novellate, ribaditi nella citata nota ministeriale, si pone in evidenza che non trattasi di una interpretazione ministeriale, ma di un principio giuridico generale, essendo evidente che in assenza di esplicite norme transitorie, una legge non può disporre per il passato e che quindi i diritti già legittimamente maturati in base alle norme previgenti non possono essere disconosciuti”;
- che la stessa A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ad uno specifico quesito posto da un Comune sul perdurante diritto alla cumulabilità delle proroghe, in data 13 luglio 2006 si è pronunciata chiarendo che “... la non cumulabilità delle estensioni di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 15 comma 7 del D.Lgs. 164/2000 non può che operare ex nunc. Quindi, almeno per i soggetti che prima dell'entrata in

vigore della legge 239/2004 avevano già maturato tali condizioni, permane il diritto, al termine al periodo transitorio stabilito entro il 31/12/2007 o 2008, a seconda che l'ente locale affidante o concedente si avvalga o meno della facoltà di prorogare per un anno la durata del periodo transitorio qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse, a vedere sommati tutti gli incrementi maturati ai sensi del disposto dell'art. 15 comma 7 lettere a), b) e c) sopraccitate. Infatti, in assenza di una norma transitoria al riguardo nell'ambito della stessa legge n. 239/2004, si deve ritenere, in linea con i principi generali dell'ordinamento, che debbano trovare un'adeguata tutela i diritti legittimamente acquisiti, considerando che nell'ambito della riforma del sistema della distribuzione del gas operata dal D.Lgs. 164/2000, le imprese hanno effettuato operazioni irreversibili e onerose di fusione o privatizzazione finalizzata ad ottenere i previsti prolungamenti del periodo transitorio che ne derivano.. ”;

- che, alla luce della disciplina appena esposta, la società SOMET S.r.l. risulta possedere i requisiti di cui all'articolo 15, comma 7, lett. a) e c) del Decreto Legislativo n. 164/2000 e s.m.i., sicché possono trovare applicazione nei confronti della stessa le disposizioni dell'art.1, comma 69, L. n. 239/04 così come confermate dall'art. 23, comma 1, L. n. 51/06;
- che le considerazioni sin qui svolte in merito alla durata del periodo transitorio ed all'automatismo delle proroghe, hanno trovato ulteriore conferma anche nell'art. 23 del D.L. n. 273/05, convertito nella legge n. 51/06, il quale in sede interpretativa, ha ribadito l'impostazione dell'art. 1, comma 69, L. n. 239/04;
- che, in data 4 maggio 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.102, il Decreto 21 aprile 2011, inerente agli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas;
- che la determinazione degli ambiti territoriali minimi per l'affidamento della distribuzione del gas naturale, sono stati disciplinati dal DM 19 gennaio 2011 e dal DM

18 ottobre 2011, pubblicati rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011 e n. 252 del 28 ottobre 2011;

- che in data 27 gennaio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.22, il DM n.226 del 12 novembre 2011, concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio distribuzione del gas;
- che, la concessionaria, si rende disponibile a permanere nel rapporto concessorio fino al 2012 o fino all'aggiudicazione della gara;
- che tutto quanto sopra viene concordato senza pregiudizio di quanto disposto dall'art. 46 bis Legge n. 222/2007 e s.m.i. con riferimento all'eventuale formazione dei bacini ottimali d'utenza;
- che, a fronte di tali mutamenti avvenuti negli ultimi anni nella legislazione di settore, allo scopo di evitare il rischio di fraintendimenti sulle reali condizioni giuridiche del rapporto e consequenziali costosi contenziosi nonchè al fine di adeguare il rapporto concessorio in corso alle sopravvenute discipline normative, le parti ritengono necessario addivenire alla stipula di un atto aggiuntivo e di chiarimento avente la funzione di regolamentare con chiarezza i rapporti in essere e nel quale si dia pertanto atto:
 - che, tutti indistintamente gli impianti e le opere a quel momento esistenti sul territorio comunale saranno assoggettati alla devoluzione a titolo oneroso, in base al loro valore di stima industriale, con la detrazione dei soli eventuali contributi pubblici a fondo perduto, ai sensi dell'art. 24 T.U. n. 2578/1925 e dell'art. 13 DPR n. 902/1996;
- che, la concessionaria, si rende disponibile a permanere nel rapporto concessorio fino al 2012 o fino all'aggiudicazione della gara;
- che nel caso in cui, per qualsiasi ragione, ivi inclusa l'emanazione di provvedimenti legislativi nuovi, il formarsi di orientamenti giurisprudenziali sfavorevoli, ovvero il consolidarsi, rispetto alla disciplina normativa oggi vigente, di interpretazioni differenti

da quelle condivise nel presente accordo, la scadenza della concessione dovesse essere ridotta, la Concessionaria non sarà tenuta a corrispondere il premio annuo di cui al punto precedente, mentre rimarranno comunque valide tutte le ulteriori pattuizioni contenute nel presente atto aggiuntivo con particolare riferimento a quelle che disciplinano il regime di devoluzione degli impianti;

- che, peraltro, sia il Comune che la concessionaria al fine di evitare in futuro il rischio di eventuali lunghi e costosi contenziosi intendono sin d'ora definire in maniera espressa i criteri che in concreto verranno utilizzati per la determinazione del valore di stima industriale attraverso l'elaborazione di specifico documento che si allega: **“Allegato 1”** ;
- che sussistono pertanto le ragioni tecnico-giuridiche, economiche, di interesse pubblico e di opportunità sociale che giustificano e rendono indispensabile l'accordo con la SOMET S.r.l. a mezzo della definizione del presente atto aggiuntivo e di chiarimento;
- che peraltro le condizioni e i punti sopra sviluppati costituiscono le condizioni minime necessarie a garantire a SOMET S.r.l. un almeno parziale riequilibrio del rapporto quale alterato per effetto anche delle sopravvenute modifiche legislative sopra evidenziate;
- che le parti concordano, inoltre, anche allo scopo di garantire adeguati livelli occupazionali, di prevedere che al termine del rapporto concessorio, il Comune, previa individuazione da parte della Concessionaria del numero e del nominativo dei dipendenti addetti all'impianto comunale, provveda ad inserire al termine del rapporto concessorio in essere, nell'emanando bando di gara, da pubblicarsi ai sensi dell'art. 15, co. 5 del D.Lgs 164/2000, l'obbligo a carico del gestore subentrante di acquisire il predetto personale;
- che l'Amministrazione comunale sin d'ora autorizza la concessionaria a far luogo ai processi di organizzazione aziendale e societaria previsti dal Decreto Legislativo 164/2000 e s.m.i. e comunque dal Codice Civile, attraverso fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni di rami d'azienda.

Tutto ciò premesso

Le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le “premesse” formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che la SOMET S.r.l. ha diritto a permanere nel rapporto concessorio, fatta salva la possibilità della maggior durata che dovesse essere riconosciuta alla Concessionaria in virtù di successive modifiche legislative, in quanto ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.1, comma 69, L. n. 239/04, così come confermate dall'art. 23, comma 1, L. n. 51/06, possedendo la concessionaria i requisiti di cui all'articolo 15, comma 7, lett. a) e c) del Decreto Legislativo n. 164/2000 in data antecedente all'entrata in vigore della L. 239/04 ed avendo SOMET Srl diritto al godimento dell'incremento temporale di ulteriori due anni, previsto quale diritto quesito alla proroga automatica dei rapporti concessori in essere dal D.L. 159/07, convertito in L. 222/07, entrato in vigore in data 1 dicembre 2007 e dotato di regolare efficacia, nonché anche dalla successiva L. 244/07.

Anche in considerazione di quanto sopra, il Comune sin d'ora irrevocabilmente rinuncia alla facoltà di esercitare il riscatto anticipato del servizio.

Le parti concordano altresì che rimane comunque fatta salva la possibilità della maggiore durata che dovesse essere riconosciuta al Concessionario in virtù di successive modifiche legislative.

Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che alla scadenza della convenzione, , tutti gli impianti e le opere in quel momento esistenti sul territorio comunale (per tali intendendosi anche interventi eventualmente necessari sugli impianti quali ampliamenti, potenziamenti, sostituzioni, modifiche, manutenzione straordinaria), saranno

assoggettati alla devoluzione a titolo oneroso, in base al valore di stima industriale, con la detrazione dei soli eventuali contributi pubblici a fondo perduto, e che il valore industriale residuo di tutti gli impianti esistenti sul territorio andrà calcolato ai sensi dell'art. 24 TU n. 2578/1925 e dell'art. 13, D.P.R. 4/10/1986 n. 902 e ss.mm.ii.

A tale scopo le parti definiscono nel presente atto, ora per allora, la vita fisica degli impianti nelle durate non inferiori a quelle indicate nel documento denominato **“Allegato 1”**, accluso al presente atto aggiuntivo per farne parte integrante e sostanziale e concordano che la determinazione del costo di restituzione a nuovo dei cespiti costituenti l'impianto di distribuzione avverrà sulla base dei prezzi del Prezziario Regionale delle Opere Edili e , per quanto occorra, di quelli correnti di mercato.

Le parti concordano che nel caso in cui, per qualsiasi ragione, ivi inclusa l'emanazione di provvedimenti legislativi nuovi, il formarsi di orientamenti giurisprudenziali sfavorevoli, ovvero il consolidarsi, rispetto alla disciplina normativa oggi vigente, di interpretazioni differenti da quelle condivise nel presente accordo, la scadenza della concessione dovesse essere ridotta, la Concessionaria, fermo ogni ulteriore diritto al riequilibrio del rapporto, che sin d'ora il Concedente riconosce, non sarà tenuta a corrispondere il premio annuo di cui all'art. 3 seguente, previsto su espressa richiesta dell'Amministrazione comunale, mentre rimarranno comunque valide tutte le ulteriori pattuizioni contenute nel presente atto aggiuntivo con particolare riferimento a quelle che disciplinano il regime di devoluzione degli impianti.

In quanto occorra il presente atto aggiuntivo modifica e sostituisce quanto disposto in senso eventualmente difforme dalla concessione in essere.

Art. 3

- In ragione ed in stretta considerazione degli argomenti contenuti nelle premesse e negli articoli che precedono, SOMET S.r.l. si rende disponibile a permanere nel rapporto concessorio fino al 2012 o fino all'aggiudicazione della gara;

Art. 4

Le parti, altresì, concordano e si danno reciprocamente atto che alla scadenza, So.Met. S.r.l. avrà diritto ad esercitare la ritenzione dell'impianto fino all'integrale pagamento alla stessa, da parte del gestore subentrante, dell'indennità quale concordata congiuntamente e preliminarmente con l'Amministrazione comunale, ovvero, in caso di mancato accordo tra le parti, quale definita dal Collegio arbitrale eventualmente investito della definizione della relativa controversia. L'importo in questione, quale definito bonariamente ovvero in sede contenziosa sarà, pertanto, inserito nel bando di gara come onere a carico del gestore subentrante.

A tal fine le parti concordano che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 della L. 205/2000, l'arbitrato si intende come rituale e di diritto, con conseguente modifica in tal senso di quanto eventualmente disposto nell'affidamento originario in essere. L'amministrazione comunale si impegna a segnalare alla stazione appaltante di inserire nel futuro bando, che sarà emanato al termine del rapporto, una clausola sociale che preveda l'obbligo, per il gestore subentrante, di assumere il personale, previamente individuato da So.Met. S.r.l., addetto all'impianto di Genola;

Il Comune sin d'ora autorizza la concessionaria a far luogo ai processi di organizzazione aziendale e societaria previsti dal Decreto Legislativo 164/2000 e s.m.i. e comunque dal Codice Civile, attraverso fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni di rami d'azienda.

Il tutto salva ogni azione della Concessionaria per il riconoscimento di diritti allo stato non riconosciuti dalla normativa.

Art. 5

La convenzione in essere stipulata tra le parti rimane vigente, tranne per quelle parti espressamente modificate dal presente atto o che siano in contrasto con lo stesso.

In caso di dubbi e/o contrasto interpretativo, prevarranno le disposizioni contenute nel presente atto aggiuntivo.

Art. 6

Le spese del presente contratto, comprese quelle di registrazione, sono a carico della SOMET S.r.l.

Richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente Atto Aggiuntivo e di Chiarimento mediante lettura fattane alle parti contraenti, le quali, prima di sottoscriverlo anche a margine a ciascun foglio, hanno dichiarato essere conforme alle loro volontà.

Letto, confermato e sottoscritto.